



resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: info@cpcdiverse-ti.ch

Rivera, 17 ottobre 2024

Art. 14 CCL – Ore straordinarie

Gentili Signore,
Egregi Signori,

dai controlli aziendali effettuati è spesso emersa una difficoltà nella comprensione della corretta gestione delle ore straordinarie effettuate dai collaboratori. Si intendono ore straordinarie tutte quelle che eccedono il monte annuale previsto dall'Art. 10.1 CCL (2115 per un grado di occupazione al 100% nel settore costruzione e manutenzione giardini e 2167 nel settore produzione vivaio).

Mediante la tabella sottostante si vuole rendere maggiormente comprensibile tale gestione in funzione del metodo di pagamento del salario applicato (per gli esempi viene preso il monte ore annuale dovuto nel settore manutenzione e costruzione giardini e pertanto 2115):

VARIANTE	TIPO DI SALARIO	COMPENSAZIONE ORE STRAORDINARIE POSSIBILE	PAGAMENTO ORE STRAORDINARIE
1	salario fisso mensile	sì, entro il 31.08 dell'anno successivo	Sì, con supplemento salariale (100% + 25%) se non compensate entro il 31.08 dell'anno successivo
2	salario orario su ore fisse in base al grado di occupazione (es. 50%: 1057.5 ore annue, 88.13 ore mensili)	sì, entro il 31.08 dell'anno successivo	Sì, con supplemento salariale (100% + 25%) se non compensate entro il 31.08 dell'anno successivo
3	Salario orario con pagamento delle ore effettive di lavoro	no	Pagamento del supplemento salariale del 25% sulle ore già retribuite 1:1 che superano le 2115, al più tardi al 31.12 dell'anno di riferimento

ESEMPI PRATICI:

Caso 1 (collaboratore assunto al 100%):

Monte ore teorico annuale per impiego al 100%: 2'115 ore

Ore di lavoro effettive annuali: 1'980 ore

Ore di vacanza: 164 ore (4 settimane – 20 gg x 8.2)

Ore di festivi: 73.8 ore (9 giorni x 8.2)

Ore militare: 8.2 ore (1 giorno)

Monte ore effettivo: $1'980 + 164 + 73.8 + 8.2 = 2226$ ore

Ore straordinarie: $2226 - 2'115 = 111$ ore

Variante 1+2 (111 ore non ancora retribuite):

Possibile compensazione in tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1) delle 111 ore straordinarie, entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello del conteggio. In caso di compensazione parziale, eventuali ore rimanenti devono essere pagate con il supplemento del 25% entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo a quello del conteggio.

Variante 3 (111 ore già retribuite 1:1 mensilmente):

Deve essere concesso il supplemento del 25% sulle 111 ore straordinarie poiché una compensazione in tempo libero non è più possibile.

Caso 2 (collaboratore assunto al 70%):

Monte ore teorico annuale per impiego al 70%: 1'480.50 ore

Ore di lavoro effettive annuali: 1'400 ore

Ore di vacanza: 114.80 ore (4 settimane – 20gg x (8.20x0.7))

Ore di festivi: 51.66 ore (9 giorni x (8.20x0.7))

Monte ore effettivo: $1'400 + 114.80 + 51.66 = 1'566.46$ ore

Ore straordinarie: $1'566.46 - 1'480.5 = 85.96$ ore

Variante 1+2 (85.96 ore non ancora retribuite):

Possibile compensazione in tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1) delle 85.96 ore straordinarie, entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello del conteggio. In caso di compensazione parziale, eventuali ore rimanenti devono essere pagate con il supplemento del 25% entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo a quello del conteggio.

Variante 3 (85.96 ore già retribuite 1:1 mensilmente):

Deve essere concesso il supplemento del 25% sulle 85.96 ore straordinarie.

Cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
dei giardinieri**

Petra Capelli
Il Segretario